



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Ufficio Gare ed Appalti

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI "A" – PIANO PRIMO SCUOLA DON MINZONI – CUP J65B18000750004.CIG. 8175249CE2 - RICHIESTA PREVENTIVO ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 474 del 13.09.2019, , è stato stabilito di indire procedura di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, avvalendosi del criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis stesso decreto e ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 84.518,12, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.712,72, oltre IVA 10%.

Che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 474/2019 - allo scopo di individuare degli operatori economici in possesso di adeguati requisiti di qualificazione ai quali richiedere l'invio di un preventivo al fine di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi - è stata avviata un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse.

Che entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse sono pervenute n. 51 istanze.

Che, come previsto nell'avviso esplorativo, con sorteggio pubblico, effettuato in data 27/01/2020 alle ore 09:15, sono stati individuati i n. 3 (tre) soggetti ai quali richiedere la presentazione di preventivo.

SI INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a presentare apposito preventivo (offerta).

Si specifica che, con l'avvenuta partecipazione, si intenderanno pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera e dagli atti di progetto approvati con la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 01/08/2019. Si dà atto che il progetto è stato validato in data 31.07.2019.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente potrà procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA AL

1) OGGETTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'affidamento ha per oggetto: **OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI "A" – PIANO PRIMO SCUOLA DON MINZONI – CUP J65B18000750004.CIG 8175249CE2**

L'intervento consiste nell'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per la riqualificazione e adeguamento normativo del blocco servizi igienici "A" al piano primo della scuola Don Minzoni e possono riassumersi come appresso.

In particolare le opere si articolano come segue:

- rimozione di tutti gli apparecchi idro-termo-sanitari e dei serramenti interni (porte);
- demolizione delle tramezze esistenti, del rialzo solaio in latero-cemento per l'alloggiamento degli esistenti vasi igienici alla turca e della pavimentazione con il relativo sottofondo;
- realizzazione di tramezze per nuova distribuzione degli spazi interni: due sezioni di latrine (una per sesso) ed una sezione ad uso esclusivo degli insegnanti e dei portatori di handicap; i divisori avranno altezza inferiore a quella di piano per far sì che anche il disimpegno sia illuminato/areato direttamente;
- dotazione di ogni sezione di latrine: tre vasi da appoggio, un lavabo a canale completo di rubinetteria a parete (del tipo temporizzato, a pulsante);
- dotazione della sezione dedicata agli insegnanti ed ai diversamente abili: un lavabo ergonomico ed un vaso d'appoggio con apertura frontale, dotato di miscelatore termostatico a parete e doccetta;
- dotazione del disimpegno alle sezioni: un lavatoio ed una presa d'acqua con rubinetto porta gomma a parete per agevolare le operazioni di pulizia;
- delimitazione dei singoli servizi igienici nelle due sezioni mediante pareti in laminato stratificato da mm.14, lavabili e disinfettabili, con porte dotate di dispositivo libero/occupato;
- rifacimento completo della rete di raccolta e scarico delle acque reflue e della rete di distribuzione acqua calda/fredda;
- installazione di uno scaldacqua elettrico di tipo istantaneo con 15 litri di capacità a servizio della sezione riservata agli insegnanti ed ai portatori di handicap;
- realizzazione in ciascuna delle sezioni sopraccitate di un sistema di chiusini sifonati per facilitare le future operazioni di pulizia;
- realizzazione di nuovo rivestimento ceramico, di altezza pari a 260 cm e di raccordi angolari sia

- interni che esterni per facilitare le future operazioni di pulizia;
- adeguamento alla nuova sistemazione distributiva architettonica di parte dell'esistente impianto di riscaldamento, previsto con radiatori in alluminio.
 - adeguamento dell'impianto elettrico alle normative vigenti e alla nuova sistemazione distributiva architettonica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore deve di aver preso completa ed esatta conoscenza prima della presentazione del proprio preventivo.

Luogo di esecuzione: Codice Nuts ITC18 – Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Valenza. Le aree ove devono essere eseguite le prestazioni sono individuate negli atti di progetto.

2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, invitati a presentare preventivo attraverso la piattaforma telematica di questo Ente, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Al consorzio d'impresa, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi:

- devono indicare le imprese consorziate esecutrici;
- il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso sono i seguenti:

- a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b. requisiti di idoneità: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- c. requisiti di capacità tecnico-organizzativo: il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il concorrente, non in possesso di attestazione SOA, intenda partecipare alla procedura, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativo mediante la documentazione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e smi (Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad €150.000,00) e più precisamente:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*
- c) adeguata attrezzatura tecnica.*

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato a norma del D.P.R. n. 445/2000. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnico professionale in capo all'Operatore economico aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di presentazione del preventivo.

L'aggiudicatario non in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativo mediante la presentazione della seguente documentazione:

- 1 lavori prestati negli ultimi cinque anni: certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;
- 2 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: copia dei bilanci (a condizione che nei medesimi siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi) o altri documenti che certificano detto costo (es. modello INPS DM10);
- 3 adeguata attrezzatura tecnica posseduta: copia del libro dei beni ammortizzabili ovvero copia dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell'impresa.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti al momento della gara devono produrre, a pena di esclusione, atto di impegno sottoscritto digitalmente da tutti le imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nel caso di raggruppamento devono essere indicate a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 e art. 48 DLgs 50/2016 ciascuna impresa raggruppata deve essere in possesso di adeguata qualificazione o di attestazione SOA per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

La mandataria, in caso di RTI orizzontale, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; in caso di RTI misto deve possedere la percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento.

Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di RTI verticale i requisiti richiesti dalla lettera d'invito devono essere posseduti, a pena di esclusione, dalla capogruppo nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile dalle mandanti.

I raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti devono produrre, a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto, dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ed il requisito relativo al possesso di adeguata qualificazione in categorie e classifiche non inferiori a

quelle richieste per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto mediante possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 e smi o di attestazione SOA, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Si rammenta che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta idonea documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016, sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del DLgs 50/2016, sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del DLgs 50/2016, l'ente consortile deve rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti. Ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori deve rendere, a pena di esclusione, le seguenti:

- Istanza di partecipazione
- dichiarazioni integrative a corredo DGUE
- DGUE
- documento/i di riconoscimento
- eventuale procura
- Altri eventuali documenti ritenuti necessari.

Per tutti i consorzi è inoltre richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

3) VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara si intende per complessivi **€ 86.230,84** , così conteggiati:

Importo complessivo a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 84.518,12
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.712,72

Importo complessivo dell'appalto

€ 86.230,84

Tutti gli importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa

Le categorie di lavori sono così individuate:

Cat. DPR 207/2010		<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente/ scorporabile</i>	<i>Subappaltabil e (si/no)</i>
OG1	Edifici civili e industriali.	si	34.780,71	41,15	Prevalente	Si
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	si	17.550,00	20,76	Scorporabile	Si
OS30	Impianti interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	si	8.862,65	10,49	Scorporabile	Si Nella misura massima 30% dell'importo della OS30
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	no	23.324,76	27,60	Scorporabile	si

Ai sensi dell'art. 105, comma 5, e dell'art. 89, comma 11, del DLgs 50/2016, le lavorazioni della categoria scorporabile SIOS OS30 sono subappaltabili **entro il limite massimo del 30% dell'importo della categoria stessa**. Per le lavorazioni ricadenti in tale categoria OS30 non è ammesso l'avvalimento. Le stesse potranno essere eseguite solamente da soggetto in possesso di adeguata qualificazione.

Le lavorazioni ricadenti nella categoria nella categoria scorporabile OS3 sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso di adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare le predette lavorazioni pena l'esclusione, purché in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per un importo adeguato.

Nel caso di possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria SOA OG11, il concorrente potrà effettuare le prestazioni di cui alla categoria scorporabile SIOS OS30 e di cui alla categoria scorporabile OS3. Nel caso in cui il concorrente ritenesse di avvalersi della categoria SOA OG11, si rammenta l'inammissibilità dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del DLgs 50/2016.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS6, a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, purché in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per un importo adeguato.

4) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd), del DLgs 50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

6) SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del Codice ed entro limiti quantitativi dallo stesso previsti.

L'affidamento dei lavori in subappalto ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del Codice deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare.

Il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Pertanto, senza il rispetto di tali norme, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata.

Ai sensi dell'art. 105, comma 5, del DLgs 50/2016, l'eventuale subappalto delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OS30, non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

7) AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento delle opere relative alla categoria OS30.

8) INFORMAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti SPA.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli artt. 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto; Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (art. 21 del capitolato);

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13.8.2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto alla comunicazione alla presente Stazione appaltante, degli estremi identificativi dei conti correnti (bancari o postali) dedicati, entro il termine di giorni 7 dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La comunicazione deve avvenire a cura di un legale rappresentante dell'appaltatore o da parte di un soggetto munito di apposita procura. L'appaltatore, ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara ed il codice unico di progetto (CUP). Il contratto di appalto verrà risolto immediatamente nel caso in cui una qualsiasi transazione di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, della quale venga a conoscenza questa Stazione appaltante, sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa. Troveranno inoltre applicazione le misure sanzionatorie di cui all'art. 6, della medesima legge 13.8.2010, n. 136.

9) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>), che potranno esser presentanti **entro e non oltre il giorno 12.02.2020**.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del DLgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 14.02.2020, mediante pubblicazione, in forma anonima, sulla piattaforma digitale di questa Centrale unica (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>). Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC di questo Comune - Ufficio Gare ed Appalti: appalti@cert.comune.valenza.al.it.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>).

I concorrenti esonerano il Comune di Valenza, da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. L'Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento conosciuto del Sistema.

10) VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Comune di Valenza si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016.

11) DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante la piattaforma di questo Ente.

Le dichiarazioni e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti.

(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000).

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.

DOCUMENTAZIONE da presentare per la partecipazione:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello "Istanza di partecipazione", a cui deve essere applicata ed annullata una marca da bollo da € 16,00.

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE a corredo DGUE. Le dichiarazioni integrative sono redatte preferibilmente secondo il modello "Dichiarazioni integrative".

C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 utilizzando il DGUE concernente il possesso dei requisiti generali, di idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche-professionali, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentate della ditta.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo paragrafo F "PASSOE" precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Gare ed Appalti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti di altre ditte concorrenti.

D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ove si attesti il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art- 90 del DPR 207/2010 ovvero:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente invito di importo non inferiore al contratto da stipulare; la dichiarazione dovrà contenere il nominativo del committente, sia pubblico che privato, l'oggetto e l'importo di contratto e l'anno di esecuzione.

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica;

Le dichiarazioni suddette potranno essere anche inserite in apposita sezione del DGUE.

Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa alle categorie di lavori da eseguire (OG1, OS3, OS30), non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti per le categorie in essa indicate.

NB: tale dichiarazione ha carattere obbligatorio. Qualora l'operatore economico sia in possesso dell'attestazione SOA in corso di validità per le categorie richieste, dovrà comunque sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto D) omettendo di compilare la parte relativa alla dichiarazione dei lavori analoghi.

E) MODULO OFFERTA ECONOMICA:

L'interessato dovrà produrre un preventivo con l'indicazione di un ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre quello trascritto in lettere, prevarrà quest'ultimo.

Il preventivo dovrà contenere, altresì, l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle lavorazioni poste a base di gara.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

F) DOCUMENTO "PASOAE", ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. – AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASOAE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione anche ai sensi della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa. Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui documentazione non è prevista nella banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione AVCP n. 111/2012. Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. I soggetti concorrenti sono tenuti a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto, ai sensi della deliberazione AVCP n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena

responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta, e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla presente lettera d'invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica degli stessi da parte della stazione appaltante. Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro il termine di giorni tre alla registrazione. L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria, se accertata nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria. Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche procedere, attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente. Per tutti i profili tecnici e operativi dell'accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

G) GARANZIA PROVVISORIA di cui al successivo articolo 13) della presente lettera;

H) Attestazione di avvenuto sopralluogo di cui all'articolo 16) della presente lettera;

Devono essere acclusi alla documentazione di gara, ma non sottoscritti digitalmente i seguenti documenti:

- PASSOE,
- DOCUMENTO/I DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I,
- EVENTUALE PROCURA.

Viene, inoltre reso disponibile, il progetto approvato il quale non deve essere restituito firmato digitalmente, poiché il medesimo si intende accettato dalla ditta concorrente, con la partecipazione alla procedura.

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 16 della presente lettera invito;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento o pari alla base di gara;
- la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia – Milano – n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione delle prestazioni ;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera.

Inoltre:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 1.724,62 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del DLgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Valenza (BANCO BPM S.P.A. filiale di Valenza – Corso Garibaldi 46/48 – Valenza IBAN: IT 32 H 05034 48682 0000000 31987);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nella forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione

delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le modalità di svincolo della cauzione provvisoria sono disciplinate come segue:

- la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi;
- ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria non verrà restituita ma sarà svincolata, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del DLgs 50/2016, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, e comunque, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

14) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per prendere parte alla procedura di gara gli Operatori economici invitati ad inviare preventivo, dovranno far pervenire nel sistema telematico al seguente indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>, **entro il termine perentorio del giorno 18.02.2020, ore 08:00**, pena l'esclusione, il preventivo corredato della documentazione richiesta, come precedente illustrato.

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 18.02.2020 alle ore 10:00.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo del preventivo nonché l'offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico.

La stazione appaltante si riserva di procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo valido, purché ritenuto congruo.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 (indicare altro eventuale diverso termine) giorni dalla sua presentazione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, e a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.

15) CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI E ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice dei contratti

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si riserva la facoltà di verifica della congruità dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97, del d.lgs. n. 50/2016.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procederà ai sensi dell'art. 97 comma 5 alla richiesta di spiegazioni circa i costi specifici/interni della sicurezza e della manodopera della migliore offerta, nonché che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del DLgs 50/2016

16) SOPRALLUOGO

Al fine della partecipazione alla presente procedura di appalto, i concorrenti devono procedere al sopralluogo dei luoghi oggetto dell'appalto.

Al sopralluogo sono ammessi esclusivamente il titolare, il Legale rappresentante ovvero il direttore tecnico della ditta, del consorzio, o di una delle Imprese eventualmente raggruppate o consorziate, ovvero un procuratore.

E' vietato che un medesimo soggetto abbia o accetti più di una procura o una delega all'effettuazione del sopralluogo e della presa visione.

Il soggetto che effettuerà il sopralluogo dei luoghi dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento, nonché di documentazione atta ad attestare l'effettiva carica (attestazione SOA, iscrizione alla CCIAA, procura notarile in fotocopia dichiarata autentica).

I predetti titoli dovranno essere consegnati lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al Tecnico incaricato dalla stazione appaltante.

L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara, in quanto il medesimo costituisce un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancanza del sopralluogo non è regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

L'attestazione di sopralluogo, rilasciata dal Comune di Valenza – Servizio LL.PP., deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara ed inserita nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Per concordare la data e ora del sopralluogo si dovrà contattare il progettista – Arch. Silvana Truccolo, istruttore tecnico direttivo del Comune di Valenza, al seguente recapito mail s.truccolo@comune.valenza.al.it indicando un recapito mail ed un recapito telefonico.

Al giorno ed ora stabiliti, il soggetto deputato all'effettuazione del sopralluogo dovrà presentarsi direttamente presso l'ingresso della Scuola Don Minzoni, Viale Luciano Oliva 12, 15048, Comune di Valenza.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016 e smi, tra i diversi operatori economici, la presa visione ed il sopralluogo potranno essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo è il giorno 10.02.2020.

17) STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.Lgs. 50/2016 e smi, di cui alla determinazione a contrarre n. 474/2019 richiamata in premessa.

Al fine di poter procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà presentare entro il termine che gli sarà assegnato i seguenti documenti:

- a) garanzia definitiva;
- b) deposito spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione e spese postali se dovute);
- c) polizza di assicurazione;
- d) dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/10 e s.m.i.;
- e) mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata, in caso di ATI;
- f) procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; è ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia può essere costituita in contanti, come precisato nell'art. 93 del Codice o con garanzia fideiussoria purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della documentazione prevista nel citato comma 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) almeno pari ad euro 500.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione della procedura di affidamento.

Come stabilito dall'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

18) CONTATTI E COMUNICAZIONI

I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.valenza.al.it e piattaforma <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando la piattaforma di questo Ente.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Responsabile del procedimento è l' arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico, Capo Servizio LL.PP. di questo Ente.

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

20) RICORSI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR Piemonte, entro i termini previsti dall'art. 204 del DLgs 50/2016.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR PIEMONTE - Corso Stati Uniti – TORINO 10100 - Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 0115576402/+39 0115576458 - Indirizzo Internet: <https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html>.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

21) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito si fa riferimento al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché alle disposizioni vigenti in materia

22) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La procedura di gara è gestita con la piattaforma digitale messa a disposizione del Comune di Valenza dalla Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato, all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>, il cui utilizzo ai fini della presentazione dell'offerta necessita della preventiva registrazione al sistema medesimo.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, degli elementi e della documentazione, richiesti, a pena di esclusione, dalla presente lettera, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine **di 5 giorni lavorativi**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente ed idonea; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse entro il termine perentorio e con le modalità indicate alla Sez. CHIARIMENTI della presente lettera di invito.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/16, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibili dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice.

L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

23) RISERVATEZZA

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Valenza ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec comune@cert.comune.valenza.al.it tel. 0131949111, mail comune@comune.valenza.al.it, fax 0131949275;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Valenza implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.

241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il seguente link <https://privacy.nelcomune.it/comune.valenza.al.it>.

ALLEGATI:

- **Istanza di partecipazione**
- **Documento di gara unico europeo (DGUE)**
- **Dichiarazioni integrative al DGUE**
- **Modello avalimento art. 89 c.1**
- **Modello raggruppamento temporaneo art. 48 c. 4**
- **Modello raggruppamento temporaneo art. 48 c. 8**
- **Modello offerta economica**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lorenza MUSSA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate*